

## ALLEGATO

### “TARIFFE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI CHE SOSTANO IN VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA”

**Tariffe da applicare per il servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione del Codice della Strada ai sensi dell'art 159 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285:**

#### **A) rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a kg 1.500:**

- |   |         |
|---|---------|
| a) diritto di chiamata:                                 | € 18,77 |
| b) operazioni connesse al carico e scarico del veicolo: | € 27,60 |
| c) indennità chilometrica:                              | € 3,31  |

#### **B) rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 kg e fino a 3.500 kg:**

- |   |         |
|---|---------|
| a) diritto di chiamata:                                       | € 23,18 |
| b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: | € 46,37 |
| c) indennità chilometrica:                                    | € 4,42  |

**C) rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg:** si applicano le tariffe della lettera B) (a+b) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3.500 kg della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

L'indennità chilometrica viene calcolata in base ai chilometri effettivi percorsi dal carro rimotore dal luogo di stazionamento dello stesso al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito.

Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione, secondo le tariffe di cui sopra, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

a) operazioni di intervento con un unico carro rimotore e con prelevamento contemporaneo, nello stesso luogo o zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il “diritto di chiamata” e la “indennità chilometrica” devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico, invece, deve essere corrisposta per ciascun veicolo rimosso;

b) intervento/rimozione in orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;

c) interessato sopraggiunto durante le operazioni di rimozione del veicolo: la restituzione del veicolo è consentita, ai sensi dell'art. 397, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

L'importo relativo alla tariffa per "diritto di chiamata" dovrà essere corrisposto dall'utente per ogni intervento del carro rimotore, che abbia o che non abbia dato luogo alla rimozione del veicolo in sosta irregolare, ed in particolare anche quando la rimozione del veicolo in sosta irregolare (o il raggiungimento dello stesso) non possa avvenire per oggettive difficoltà quali le caratteristiche strutturali della strada, ingombro stradale, posizione o condizioni del veicolo da rimuovere ecc. Nel caso di annullamento dell'intervento prima dell'inizio della fase operativa di rimozione l'importo di cui sopra dovrà essere direttamente recuperato dal concessionario rimanendo in capo al concedente solamente l'onere di fornire i dati del veicolo e del relativo proprietario, previa richiesta da parte del concessionario al competente ufficio. Nei confronti del concedente nessuna pretesa potrà essere avanzata in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

L'importo relativo alla tariffa "operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo", dovrà essere corrisposto dal momento in cui l'agganciamento del veicolo da rimuovere è stato completato. Tale momento rileva anche ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 401/1998.

Ai fini della maggiorazione per orario notturno deve intendersi quello compreso tra le ore 22,00 e le ore 06,00 con riferimento all'ora in cui hanno inizio le operazioni di prelievo.

**D) Per la custodia di veicoli sino al terzo giorno successivo alla rimozione, il concessionario dovrà applicare la seguente tariffa:**

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| a) | per custodia veicoli fino a 1.500 kg     | € 4,42 |
| b) | per custodia motoveicoli e ciclomotori   | € 2,76 |
| c) | per custodia veicoli da 1.501 a 3.500 kg | € 7,18 |

**Per la custodia di veicoli a decorrere dal quarto giorno successivo alla rimozione e per ogni successiva giornata, il concessionario dovrà applicare la seguente tariffa:**

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| a) | per custodia veicoli fino a 1.500 kg     | € 8,83  |
| b) | per custodia motoveicoli e ciclomotori   | € 5,52  |
| c) | Per custodia veicoli da 1.501 a 3.500 kg | € 14,35 |

Per i veicoli oltre i 3.500 kg si applicano le tariffe dei veicoli da 1.501 a 3.500 kg aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3.500 kg della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

**Non è dovuta la spesa di custodia in caso di riconsegna del veicolo nella stessa giornata della rimozione.**

**Alle su indicate tariffe si deve aggiungere l'IVA dovuta per legge.**